



3

# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI IV

## **Decreto concernente la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana.**

### **IL DIRIGENTE**

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO, in particolare, l’articolo 72, paragrafo 1, del citato Regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione U.E. della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all’articolo 38, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall’articolo 96, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 72 del medesimo Regolamento;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016,

recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente Reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118 *octodecies*, par. 3, e del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

RITENUTO che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato DM 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e conseguentemente dei predetti decreti ministeriali;

VISTO il D.P.R 21.luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la DOC "Romagna" Albana;

VISTO il D.P.R 13 aprile 1987 con il quale è stata riconosciuta la DOCG "Romagna" Albana e s.m.i.;

VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOCG "Romagna" Albana;

VISTO il D.M. 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale è stato aggiornato il disciplinare della predetta DOCG;

VISTO il Decreto 31 maggio 2016 concernente l'autorizzazione al Consorzio Vini di Romagna", con sede in Faenza (RA), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini a DOCG "Romagna" Albana, ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE n. 607/2009 e dell'art. 13 del DM 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alle modifiche inserite nella proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 22 marzo 2016;

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna n.10660 – 14/12/2017, con la quale è stata trasmessa la domanda del Consorzio Vini di Romagna, nel rispetto della procedura di cui all’articolo 6 del D.M. 7 novembre 2012, e previo pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione medesima dell’avviso relativo all’avvenuta presentazione della stessa domanda, su istanza del Consorzio Vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica dell’articolo 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione dei vini DOCG “Romagna” Albana, concernente una modifica minore, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013, relative alle modalità di confezionamento per tutte le tipologie con tutti i dispositivi consentiti dalla normativa vigente e all’aggiornamento della normativa di riferimento, Legge 12 dicembre 2016, n. 238;

CONSIDERATO che per la citata modifica minore di cui agli articoli 7, 8 e 10 dello stesso disciplinare sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate di cui all’articolo 10, comma 8, del citato DM 7 novembre 2012;

ESAMINATA la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto della citata modifica minore agli articoli 7, 8 e 10 del disciplinare in questione e ritenuto che la stessa documentazione è risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del DM 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:

- in conformità all’articolo 6 del predetto Decreto, è stata esperita l’intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia Romagna;
- ai sensi del comma 3 del citato art. 6 del citato Decreto, è stato acquisito il parere favorevole della citata Regione;
- sono state ritenute valide le motivazioni tecnico-giuridiche relative alla modifica minore proposta di cui agli articoli 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione che risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali e dell’Unione europea e, in particolare, non comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;

RITENUTO che a seguito dell’esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale la citata richiesta di modifica degli articoli 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG “Romagna” Albana, in particolare nel rispetto dell’art. 118 *octodecies*, par. 3, lett. a) del Reg. (CE) n. 1234/2007;

RITENUTO altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

## **D E C R E T A**

### **Articolo unico**

1. Gli articoli 7, 8 e 10 del disciplinare di produzione dei vini a DOCG “Romagna” Albana, così come approvato con provvedimento ministeriale 31.05.2016 concernente la proposta di modifica del disciplinare di produzione, resa applicabile dal D.M. 22.03.2016 concernente le disposizioni di etichettatura transitoria richiamata in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell’allegato al presente Decreto.
2. La modifica al disciplinare della DOCG “Romagna” Albana di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità – Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell’aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell’articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**IL DIRIGENTE**

Dr. Luigi Polizzi

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

SDC

## **ALLEGATO**

### **Modifiche al disciplinare di produzione della dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana.**

- a) All’articolo 7, comma 3.1, il riferimento normativo “art.6, comma 8, del D.lgs n.61/2010”, è sostituito con il seguente riferimento: “*art.31, comma 10, della legge 238/2016.*”
- b) L’intero testo dell’articolo 8:

“1.1. Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana deve essere utilizzato esclusivamente il tappo raso bocca.

1.2. Per le tipologie Passito e Passito Riserva è consentito solo l’uso del tappo di sughero monopezzo.

2.1. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana, ad esclusione delle tipologie Passito e Passito Riserva, imbottigliati in recipienti fino a 0,187 litri è consentita la chiusura con tappo a vite.

3.1. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.”,

è sostituito con il seguente testo:

*“1.1. Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana nelle diverse tipologie previste all’art.1 del presente disciplinare di produzione, è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.”*

*“1.2. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.”*

- c) All’articolo 10, il riferimento normativo “art. 13 del D.lgs n. 61/2010”, è sostituito con il seguente riferimento: “*art. 64 della legge 238/2016.*”